



MUNICIPIO

Lugano, 23 agosto 2019 trs
centro inf.: 1000.0
ris. mun.: 22/08/2019

Onorevoli Signore e Signori

. Raoul Ghisletta
. Danilo Baratti
. Antonio Bassi
. Simona Buri
. Edoardo Cappelletti
. Jacques Ducry
. Demis Fumasoli
. Michaela Lupi
. Tessa Prati
. Nina Pusterla
. Nicola Schoenenberger
. Carlo Zoppi
Consiglieri Comunali
Rispettivi indirizzi

Oggetto: interrogazione no. 1049 “Stop discriminazioni nella concessione del congedo per la cura dei figli a Lugano!”

Onorevoli Signore e Signori,

in riferimento alla Vostra interrogazione in oggetto, del 15 luglio 2019, rispondiamo qui di seguito puntualmente alle domande poste.

1. *In generale come intende garantire la parità di trattamento nell'applicazione dell'art. 68 cpv. 2 del Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori della Città di Lugano per le/i dipendenti dell'Amministrazione cittadina e per quelli degli Istituti sociali comunali?*

L'art. 68 cpv. 2 recita “Il Municipio ha la facoltà di concedere congedi pagato o non pagati o da dedurre dalle vacanze, richiesti per giustificati motivi personali o familiari, per solidarietà intergenerazionale, per ragioni di studio o di riqualificazione professionale e per compiti di utilità pubblica.”

Di conseguenza si sottolinea come la prassi in uso presso gli Istituti sociali di cambiare il turno in caso di necessità di cura di figli, è conforme all'articolo e ne facilita l'attuazione. Inoltre, la presenza di un'alta percentuale di collaboratori impiegati a tempo parziale distingue la gestione della problematica negli Istituti sociali.

A partire dal 1° gennaio 2020 l'Ente autonomo Istituti Sociali entrerà in vigore a tutti gli effetti come ente di diritto pubblico. Alla base del contratto d'impiego ci sarà, come da volontà del Consiglio Comunale, il Regolamento Organico delle collaboratrici e dei collaboratori – LIS.

De facto si tratta dello stesso regolamento in vigore per l'amministrazione con alcuni cambiamenti di forma. Principalmente l'autorità di nomina non sarà il Municipio ma bensì il Consiglio di Amministrazione LIS. Di conseguenza l'applicazione dell'art. 68, per quanto concerne l'Ente autonomo LIS, sarà del Consiglio di amministrazione.

Infine evidenziamo che la prassi in uso presso gli Istituti sociali di Lugano è la stessa in uso presso altre strutture simili nel Cantone.


2. *In particolare intende fare in modo che le/i dipendenti degli Istituti sociali comunali abbiano da subito accesso al congedo pagato per malattia del figlio, su certificazione medica, come avviene per le/gli altre/i dipendenti della Città di Lugano.*


Vedi risposta precedente.


Per le collaboratrici e i collaboratori di Lugano, la prassi è la notifica della necessità di assenza per cura figli e richiesta del congedo da parte dell'interessato/a alla Divisione Risorse Umane che concede in base all'art. 68 cpv. 2.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi, Onorevoli Signore e Signori, l'espressione dei nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Avv. M. Borradori

Il Segretario:  R. Bregy



C.p.c.:

- . Consiglio Comunale
- . Municipio
- . Divisione Risorse Umane
- . Divisione Socialità